



COMUNE DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI



REGOLAMENTO

I.U.C. – TARI

Tassa Sui Rifiuti

INDICE

- art. 1 – Oggetto del presente regolamento**
- art. 2 – Disciplina generale del tributo**
- art. 3 – Obbligazione tributaria e cessazione**
- art. 4 – Superficie di riferimento – Esclusioni – Riduzioni**
- art. 5 – Agevolazioni per l'avvio al recupero**
- art. 6 – Tassazione utenze industriali**
- art. 7 – Calcolo e determinazione della tariffa**
- art. 8 – Classificazione delle utenze domestiche**
- art. 9 – Classificazione delle utenze non domestiche**
- art. 10 – Limiti quantitativi Rifiuti Speciali**
- art. 11 – Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti e dell'Ente**
- art. 12 – Tributo giornaliero di smaltimento**
- art. 13 – Versamenti**
- art. 14 – Tributo provinciale**

– art. 1 –

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno della IUC.
2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché alle altre eventuali e successive norme legislative e regolamentari vigenti in materia, e dal Regolamento Generale delle Entrate.

– art. 2 –

Disciplina generale del tributo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Caivano nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, di cui al presente comma, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si presumono "suscettibili di produrre rifiuti" tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza autonoma attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) unitamente alla presenza di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati e loro pertinenze.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni del tributo.

– art. 3 –

Obbligazione tributaria e cessazione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

– art. 4 –

Superficie di riferimento – Esclusioni - Riduzioni

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali A – B – C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. I principi stabiliti dal presente comma operano fino all'attivazione delle procedure di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a mt. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Non sono soggetti a tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità:

a) centrali termiche e locali, riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) le superfici adibite ad attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, sia che dette parti siano ubicate in aree scoperte sia in locali; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

d) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili o utenze acqua o Enel o comunque che si trovino in obiettive condizioni di inutilizzabilità intesa come indisponibilità immediata all'uso del bene;

e) fabbricati non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione rilasciata dall'Ente.

In ogni caso, le circostanze di cui ai punti a), b), c), d), e), devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

6. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

7. Per le **utenze commerciali, artigianali e professionali**, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali

e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi per lo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

8. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile di cui al comma 7 si applica una percentuale di **riduzione del 35%** rispetto alla intera superficie in cui l'attività viene svolta. Siffatta detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando alla stessa, nella domanda originaria di variazione o integrativa, la prevista documentazione, dalla quale emerga l'osservanza della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.
9. Per le utenze non domestiche è istituita la riduzione per il **compostaggio dei rifiuti organici per residui costituiti** da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino nella misura percentuale del 5% della parte variabile.
10. La riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 5%, della parte variabile, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio corredata da idonea documentazione dimostrante la dotazione dell'attrezzatura necessaria (compostiera). Questa istanza ha validità annuale e deve essere inoltrata annualmente confermando il permanere dei requisiti e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio.
11. Per poter usufruire delle riduzioni in parola, il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti della TARI e TARSU degli anni precedenti.

– art. 5 –

Agevolazioni per l'avvio al recupero

1. Il tributo non è dovuto fino ad un massimo del 40 % della quota variabile in relazione ed in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, sulla base del parametro costituito dal rapporto tra i quantitativi di rifiuti assimilati avviati al riciclo ed il quantitativo di rifiuti producibile secondo il coefficiente kd applicato, nella delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo, in relazione alla superficie assoggettabile a tributo, purché il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo rappresenti almeno il 25% dei rifiuti producibili secondo il coefficiente kd.

Percentuale rifiuti avviata al riciclo	Riduzione spettante
DAL 25% AL 50%	20%
DAL 50,1% AL 75%	30%
DAL 75,1% AL 100%	40%

2. per poter usufruire della predetta riduzione il contribuente deve inviare apposita istanza corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del vigente art. 47 del d.p.r. n° 445/2000 in cui si riportano le quantità di rifiuti avviate al riciclo distinte per codice CER;

b) copia contratto sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta differenziata dei singoli rifiuti (R1-R13 Parte IV All. C "Operazioni di recupero" all'art. 39, comma 5, del d.lgs. N° 205/2010);

c) copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il contratto di cui al precedente punto b), sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare e l'indicazione dell'operazione (R1-R13) di recupero a cui avvierà il rifiuto, ai sensi del d.lgs. N° 205/2010;

d) formulario rilasciato al contribuente, dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto b), contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER ed il recupero degli stessi effettuato;

e) copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla Legge n. 70/1995 e s.m.i., per l'anno di riferimento. Il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, controfirmato dai soggetti autorizzati al riciclo, indicando il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo.

f) copia fotostatica della carta d'identità del richiedente (Legale rappresentante).

- art. 6 -

Tassazione Utenze Industriali

1. Nella determinazione della superficie utile, ai fini della tassazione delle utenze industriali classificate in categoria 20 in base al presente regolamento ed all'allegato "A", si considerano le seguenti superfici:

- locali o aree scoperte ove si svolge il ciclo produttivo e/o attività ad esso connesse e/o complementari, sulle quali si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani riportati nell'elenco allegato "B" al presente Regolamento;

- locali destinati ad attività di ufficio;

- mense aziendali;

- sale di attesa;

- locali o aree destinate a servizi per il personale;

- locali ricreativi;

- locali o aree di mero deposito/stoccaggio di materie prime e/o di prodotti finiti;

- alloggi di servizio per custodi e portieri.

2. Sono invece escluse dalla tassazione le aree o i locali che per la loro particolare destinazione producono rifiuti speciali tossici o nocivi alla salute al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, direttamente i produttori.
3. In ogni caso la superficie tassabile non potrà essere inferiore al **10%** della superficie dell'intero insediamento produttivo, comprensiva, quindi, dei locali e aree esclusi di cui all'art 4 comma 6 lett. a) del vigente regolamento e delle superfici sulle quali si producono rifiuti speciali tossici o nocivi alla salute.
4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche».
5. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile dei magazzini destinati alle materie prime e/o merci dove vi è presenza di persone fisiche si applica una percentuale di riduzione dell' 80% rispetto alla intera superficie dello stesso magazzino.
6. Per poter usufruire delle riduzioni in parola, il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti della TARI e TARSU degli anni precedenti.

Calcolo e determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
4. Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il provvedimento di approvazione delle tariffe di cui al comma 4 individua altresì: la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; i criteri utilizzati per la determinazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione necessaria per l'adozione degli atti di cui al presente articolo.

Classificazione delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Mentre la tariffa del tributo per le pertinenze (collegate ad abitazione principale) è commisurata solo alla superficie (per la quota fissa).

2. Per le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le utenze abitative tenute a disposizione dei residenti nel territorio comunale (abitazioni oltre quella di residenza), per le persone iscritte all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) ed in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in 2 unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n.1 unità (parte fissa e variabile), se a disposizione di persona fisica che a quell'indirizzo non abbia abitazione principale. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche iscrivibili nella categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), se l'utilizzatore è iscritto nei ruoli Tari/Tarsu con nessuna utenza non domestica.
5. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in strutture sanitarie assistenziali o istituti sanitari in genere, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
7. L'abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" è applicata la riduzione in misura percentuale del 33,33%.

– art. 9 –

Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999 di cui all'allegato "A".
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali

informazioni, o in caso di contraddittorietà, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applica la categoria con maggiore produzione di rifiuti, come da Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici utilizzate presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

– art. 10 –

Limiti quantitativi Rifiuti Speciali

1. I rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d (espresso in kg/mq*anno) individuato nella delibera di approvazione delle tariffe e del piano finanziario per l'anno di riferimento.
2. I rifiuti che superano i limiti quantitativi di assimilazione stabiliti dalla disciplina sopra richiamata, sono da intendersi non assimilati a tutti gli effetti di legge esclusivamente per la parte di essi che eccede tali limiti.

– art. 11 –

Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti e dell'Ente

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio Tributi competente, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio Tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
5. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
6. Nel caso in cui l'utente trasferisca il proprio domicilio in altro locale del territorio comunale, l'ufficio Anagrafe del Comune effettuerà il cambio di domicilio a condizione che l'utente si sia autodenunciato all'Ufficio Tributi per i tributi di competenza, parimenti sarà fatto per la immigrazione. Il Comune si riserva qualsiasi accertamento di natura cartacea o fatto direttamente in loco a mezzo propri incaricati.
7. Nel caso in cui l'utente modifichi la destinazione d'uso dei locali, l'Ufficio Tecnico del Comune, effettuerà il cambio di destinazione d'uso a condizione che l'utente si sia autodenunciato all'ufficio Tributi, per i tributi di competenza. Il Comune si riserva qualsiasi accertamento di natura cartacea o fatto direttamente in loco a mezzo propri incaricati.
8. Il rilascio di Autorizzazioni Comunali o l'inizio attività ai sensi del D.Lgs n. 114/98 è subordinata alla autodenuncia da presentarsi all'Ufficio Tributi.

- art. 12 -

Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Il tributo giornaliero di cui al presente articolo è gestito dal concessionario a cui viene affidato il servizio di accertamento e riscossione della Tosap- Imposta Pubblicità- Diritti Affissione;
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al concessionario del servizio.

– art. 13 –

Versamenti

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, appositi moduli di pagamento contenenti l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Nella deliberazione comunale di approvazione delle tariffe si stabiliranno il numero delle rate nonché le relative scadenze della TARI.
2. La TARI è versata al Comune mediante modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1 comma 688 Legge 147/2013).
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate, il Comune o il soggetto al quale risulta affidato il servizio di riscossione e/o accertamento, procederà alla notifica anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e con l'avvertimento che, in

caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di accertamento, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

– art. 14 –

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Allegato “ A”

Categorie Utenze non domestiche

- 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02 - Cinematografi e teatri
- 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05 - Stabilimenti balneari
- 06 - Esposizioni, autosaloni
- 07 - Alberghi con ristorante
- 08 - Alberghi senza ristorante
- 09 - Case di cura e riposo
- 10 – Ospedali
- 11 - Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 - Banche ed istituti di credito
- 13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli
- 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.
- 16 - Banchi di mercato beni durevoli
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.
- 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 - Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 - Mense, birrerie, amburgherie
- 24 - Bar, caffè, pasticceria
- 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.
- 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 - Ipermercati di generi misti
- 29 - Banchi di mercato generi alimentari
- 30 - Discoteche, night club

ALLEGATO B

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- cartucce, toner e stampanti;
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni, pneumatici;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o

comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- accessori per l'informatica;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett.g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;

- rifiuti ingombranti;

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

- indumenti e lenzuola monouso;

- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;

- pannolini pediatrici e i pannoloni;

- contenitori e sacche delle urine;

- rifiuti verdi;

- farmaci scaduti e pile esauste.